

## Newsletter n. 24 del 20 Settembre 2020

### **1. IMPRESE - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE ENTRO IL 1° OTTOBRE 2020**

L'articolo 37 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito dalla L. n. 120 del 14 settembre 2020, dispone in merito all'obbligo di comunicazione (differenziato), per imprese e professionisti, del proprio "domicilio digitale", apportando modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Le imprese già costituite in forma societaria (art. 16, comma 6-bis, L. n. 2/2009) e le imprese individuali (art. 5, comma 2, L. n. 221/2012), se non l'hanno già fatto, **dovranno di dare comunicazione del proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020.**

**1) Le imprese costituite in forma societaria**, che non provvederanno ad indicare il proprio domicilio digitale **entro il 1° ottobre 2020**, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del Registro delle imprese, saranno **sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, in misura raddoppiata.**

L'ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, **assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale.** Tale nuovo domicilio digitale è finalizzato al solo ricevimento di comunicazioni e notifiche, è attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo *impresa.italia.it*, **ed è erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio.**

**2) Le imprese individuali attive** e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del Registro delle imprese, saranno sottoposte alla **sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata** previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.

Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle imprese.

L'ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, **assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale** presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo *impresa.italia.it*, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, **erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio.**

In ogni caso, nella fase di conversione in legge del decreto-legge, è stato **eliminato l'inciso che rimetteva a una gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A.** l'acquisizione di un nuovo e diverso domicilio digitale per le imprese che non lo hanno tempestivamente comunicato o alle quali è stato cancellato ed è stata, altresì, **eliminata anche la disposizione per cui i costi sostenuti per**

**l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse** fino alla loro concorrenza.

L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni **sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria**.

L'argomento sarà approfondito al **punto 7.18** della presente Newsletter.

LINK:

[Per scaricare una scheda di sintesi degli adempimenti clicca qui.](#)

## **2. PROFESSIONISTI - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE**

Mentre alle imprese si dà tempo fino al 1° ottobre 2020 per comunicare il domicilio digitale, **per i professionisti** (tutti gli iscritti agli Ordini degli avvocati, commercialisti, notai e consulenti del lavoro, ecc.) **non viene invece previsto alcun termine entro cui provvedere**, ma solo sanzioni disciplinari. I professionisti vengono, infatti, sollecitati a comunicare al proprio Ordine il proprio domicilio digitale, salvo incorrere, in caso di inadempienza, nelle sanzioni che vanno dalla diffida alla sospensione dall'Albo. Con la **sostituzione del comma 7-bis dell'articolo 16 del D.L. n. 185/2008**, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009, si prevede che il **professionista che non comunica il proprio domicilio digitale** all'albo o elenco è obbligatoriamente soggetto a **diffida** ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della **sospensione dal relativo albo o elenco** fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice nazionale dei domicilia digitali (INI – PEC) l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di **scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine** inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

L'argomento sarà approfondito al **punto 7.18** della presente Newsletter.

LINK:

[Per scaricare una scheda di sintesi degli adempimenti clicca qui.](#)

## **3. CREDITO D'IMPOSTA PER LOCAZIONI COMMERCIALI IN IMMOBILI DI CATEGORIA C/1 - Contratto di locazione con più immobili appartenenti a diverse categorie catastali - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate**

Nell'ambito del bonus per botteghe e negozi, in caso di contratto avente ad oggetto più immobili appartenenti a diverse categorie catastali, **la fruizione del credito d'imposta è consentita esclusivamente in relazione agli immobili censiti nella categoria catastale C/1**.

Restano, pertanto, esclusi dal credito d'imposta i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali, anche se aventi destinazione commerciale, in quanto l'agevolazione riguarda esclusivamente botteghe e negozi.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con **la risposta a interpello n. 321 dell'8 settembre 2020**, proposto da una società che conduce – con un contratto di locazione stipulato unitariamente - una pluralità di immobili aventi diverse categorie catastali, di cui solo due di categoria C1, con un unico contratto di locazione

L'Agenzia delle Entrate ricorda che il D.L. n. 18/2020 (c.d. "*Decreto Cura Italia*") prevede, all'articolo 65, un credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% dell'ammontare del **canone di locazione** relativo al marzo 2020 di **immobili rientranti nella categoria catastale C/1**.

Per poter beneficiare del credito d'imposta il locatario deve:

- essere **titolare di un'attività economica**, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- essere intestatario di un **contratto di locazione** di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

La finalità della norma è riconoscere, agli esercenti di attività di vendita al dettaglio che hanno dovuto sospendere l'attività, un **parziale ristoro** dei costi sostenuti per la locazione dell'immobile adibito all'attività al dettaglio e attualmente inutilizzato.

Sono escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali.

Sul punto, la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 ha chiarito in chiave interpretativa che, in coerenza con la finalità della norma, questo credito matura a seguito dell'avvenuto **pagamento del canone** stesso e **sono esclusi dall'agevolazione i contratti di locazione di immobili rientranti in altre categorie catastali**, seppure con destinazione commerciale.

Ciò premesso, l'Agenzia conclude ritenendo che:

- la fruizione del credito d'imposta in questione, ferma restando la sussistenza dei requisiti necessari, è **consentita esclusivamente in relazione ai due immobili censiti nella categoria catastale C/1**;
- la parte di canone riferibile ai due immobili classificati come C/1, su cui è previsto il beneficio del credito d'imposta, sarà determinato in misura proporzionale alla rendita catastale attribuita agli stessi immobili rispetto al canone complessivo, con le modalità esplicitate nell'esempio n. 6 della circolare del 1° giugno 2011, n. 26/E.

LINK:

[Per scaricare il testo della Risposta n. 321/2020 clicca qui.](#)

#### **4. CREDITO D'IMPOSTA PER LOCAZIONI COMMERCIALI IN IMMOBILI DI CATEGORIA C/1 - Contratto di locazione con un ente pubblico - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate**

A prescindere dalla qualificazione del contratto in essere con un ente pubblico (in questo caos con un Comune), tenuto conto che la **struttura contrattuale rappresentata presenta la medesima funzione economica del contratto locazione "tipico"**, si ritiene che l'istante possa fruire del credito d'imposta pari al 60 per cento dei canoni versati relativi di marzo 2020 previsti dal contratto di concessione stipulato con il Comune, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la fruizione del cd. credito d'imposta per negozi e botteghe.

E' quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la **risposta ad interpello n. 318 del 7 settembre 2020**, proposto da una società che è conduttrice di una unità immobiliare, classificata come C1, destinata alla vendita al dettaglio di articoli di pelletteria ed accessori (attività ricompresa tra quelle soggette ad obbligo di chiusura ai sensi dei decreti succedutisi in materia di emergenza sanitaria).

Per tale unità immobiliare, essendo un bene pubblico (di proprietà di un Comune), è stato stipulato un contratto nella forma di concessione, con un canone annuo soggetto a rivalutazione ISTAT, e con la previsione dell'indennità al conduttore al momento del rilascio (in ipotesi di rinuncia o recesso da parte del concessionario).

Ora, considerato che le disposizioni dettate dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 non operano alcuna distinzione, ma si limitano a menzionare solo il "canone di locazione" senza alcuna ulteriore precisazione in merito ad altri eventuali rapporti contrattuali, la società chiede se tale tipo di locazione possa rientrare o meno tra quelle che possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'art. 65 del citato decreto.

L'Agenzia ricorda che il D.L. n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia") prevede all'articolo 65, un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione **purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1**. Per poter beneficiare del credito d'imposta il locatario deve:

- a) essere titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- b) essere intestatario di un **contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1**.

Con la risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 e le circolari n. 8/E del 3 aprile 2020 e n. 11/E del 6 maggio 2020, sono stati forniti le prime istruzioni in relazione al cd. credito per negozi e botteghe.

Con la circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, inoltre, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione al credito avente la medesima finalità disciplinato con l'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto rilancio").

In tale documento di prassi, in particolare al paragrafo 3, è stato precisato che «*I predetti canoni devono essere relativi a un **contratto di locazione** così come identificato dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile e la cui disciplina è regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero relativi alle ipotesi in cui il godimento degli immobili ( ... ) avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione cui, solitamente, accede una convenzione di stampo privatistico che disciplina i rapporti tra le parti*».

Nel medesimo documento di prassi, inoltre, è stato precisato che il legislatore ha assimilato alla locazione, anche l'ipotesi in cui il bene è condotto sulla base di un contratto di leasing operativo, poiché «*questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione "tipico"*».

Considerata la sostanziale identità delle due agevolazioni (quella di cui all'art. 65 del D.L. n. 18/2020 e quella di cui all'art. 28 del D.L. n. 34/2020), l'Agenzia ritiene che i chiarimenti forniti in relazione al credito d'imposta di cui all'articolo 28 del menzionato Decreto Rilancio, in quanto compatibili, siano riportabili anche in relazione al cd. credito per negozi e botteghe.

Pertanto, nel caso di specie, **a prescindere dalla qualificazione del contratto in essere con il Comune**, tenuto conto che la struttura contrattuale rappresentata presenta la medesima funzione economica del contratto locazione "tipico", si deve ritenere che l'istante possa fruire del credito d'imposta pari al 60 per cento dei canoni versati relativi di marzo 2020 previsti dal contratto di concessione stipulato col Comune, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la fruizione del cd. credito d'imposta per negozi e botteghe.

LINK:

[Per scaricare il testo della Risposta n. 318/2020 clicca qui.](#)

## **5. AL VIA LE MISURE PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE PMI**

A seguito della positiva decisione della Commissione Europea, sono stati firmati i decreti di attuazione delle misure contenute nell'**articolo 26 del D.L. n. 34/2020** (c.d. "*Decreto Rilancio*"), convertito dalla L. n. 77/2020, rivolte alle **società con ricavi tra 5 e 50 milioni di euro** colpite dalle conseguenze economiche della pandemia.

L'articolo 26, comma 4, del "*Decreto Rilancio*" introduce un **credito d'imposta, pari al 20%**, a favore di persone fisiche e giuridiche che effettuano **conferimenti in denaro** in una o più **società di capitali aventi sede legale in Italia**, incluse stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea (UE) o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), che hanno subito, a causa dell'emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una **riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente** e che per questo motivo abbiano deliberato ed eseguito un aumento di capitale, dopo l'entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), ed entro il 31 dicembre 2020.

Per i crediti di imposta previsti dall'articolo 26 del Decreto Rilancio è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di **2 miliardi di euro** per il 2021.

Le misure sono destinate a società di capitali o cooperative (ad esclusione di quelle che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo) che abbiano sede legale in Italia, **con ricavi compresi fra 5 e 50 milioni di euro**.

Il **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 agosto 2020** stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

I modelli per presentare la relativa istanza all'Agenzia delle Entrate verranno pubblicati entro la fine del 2020.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

## **6. ENTI DEL TERZO SETTORE - Possibile la nomina di un organo amministrativo monocratico**

Anche gli enti del Terzo settore possono prevedere nel proprio assetto organizzativo un organo di amministrazione a composizione monocratica, a condizione che si tratti di una soluzione in linea con la natura dell'ente e con i rapporti intercorrenti tra organi sociali.

Questa è la soluzione prospettata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la **Nota n. 9313 del 16 settembre 2020**, emanata in risposta ad un quesito posto da una Regione sulla possibilità per gli Enti del Terzo Settore di dotarsi di un organo di amministrazione a composizione monocratica.

All'interno del perimetro del Terzo settore, in linea con la struttura del Codice, possono essere individuate **varie tipologie di enti, ognuna con proprie specifiche caratteristiche**.

Tale struttura "flessibile" oltre a consentire l'evoluzione successiva degli enti verso assetti organizzativi diversi da quelli iniziali, sembra non precludere al momento la futura emersione di soggetti aventi struttura e caratteristiche attualmente non conosciuti, in linea con le peculiarità di un settore estremamente vitale e mutevole sulla base del sorgere dei nuovi bisogni sociali.

Per questa ragione – si legge nella nota del Ministero – “risulta difficoltosa e forse inappropriata una risposta univoca al quesito prospettato; la stessa dovrebbe invece tenere conto proprio della molteplicità delle tipologie e delle caratteristiche dei soggetti collocati all’interno del Terzo settore, partendo dal presupposto che la struttura organizzativa dovrebbe essere una conseguenza, ragionevole e coerente, della natura, della vocazione dell’ente, dello stadio vitale in cui esso si trova, delle modalità più razionali che esso individua per perseguire le proprie finalità ultime e il proprio oggetto sociale, sia pure all’interno dei limiti posti dalla legge e più in generale, dalla volontà del legislatore”.

Il richiamo al **principio dell’autonomia degli ETS**, particolarmente quella organizzativa – secondo il Ministero – non giustificare del tutto la tesi di quanti sostengono, in termini assoluti, che la nomina di un amministratore unico possa ritenersi sempre consentita “*in assenza di una disposizione che obblighi alla necessaria collegialità dell’organo*”. Tale autonomia, infatti, deve essere intesa come **funzionale all’individuazione di assetti organizzativi coerenti con le finalità e le caratteristiche dell’ente**.

**Da escludere**, negli stessi termini, è anche la tesi opposta secondo cui vi sarebbe la necessità di nominare sempre un organo collegiale in virtù del testuale richiamo della norma al termine plurale “amministratori”, fatta all’art. 26 del D.Lgs. n. 117 del 2017.

In caso di “**associazione**”, in linea generale – precisa il Ministero – sarà **preferibile un organo collegiale** che rispecchi le peculiarità di tale forma giuridica (carattere aperto, democraticità interna).

Diversamente nelle “**fondazioni**” potrebbe ammettersi anche la **nomina di un amministratore unico**, considerato che tale organo avrebbe fundamentalmente il compito di gestire il patrimonio in conformità con la volontà dei fondatori, rimanendo soggetto alla vigilanza dell’organo di controllo interno (obbligatorio per le fondazioni ETS) e della competente Autorità governativa.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale 9313/2020 clicca qui.](#)

## **7. L. N. 120/2020 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 76/2020 - il c.d. “Decreto Semplificazioni” - Appalti, semplificazione dei procedimenti amministrativi, digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e Green economy**

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 (Supplemento Ordinario n. 33), la **Legge 11 settembre 2020, n. 120**, recante “**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale**”.

La struttura del provvedimento è rimasta invariata nonostante gli articoli siano passati da 65 a 110.

I **quattro Titoli** del decreto sono dedicati a:

- **Titolo I** - “*Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia*” (articoli 1 - 11-bis);
- **Titolo II** - “*Semplificazioni procedurali e responsabilità*” (articoli 12 - 23);
- **Titolo III** - “*Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale*” (articoli 23-bis - 37-bis);
- **Titolo IV** - “*Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy*” (articoli 38 - 65).

Tra le misure più importanti per il rilancio dell’economia colpita dal Covid-19 le semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia, dei procedimenti amministrativi, per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale nella Pubblica Amministrazione, nonché per agevolare l’attività d’impresa, ambiente e green economy.

Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia con proroga, fino al 31 dicembre 2021, dell’utilizzo di affidamenti diretti e procedure negoziali semplificate senza bando, sotto e sopra soglia UE; misure per favorire l’accesso a tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione attraverso SPID, Carta d’identità digitale e tramite l’App IO su smartphone; nuove disposizioni per la green economy attraverso la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili e garanzie statali sui finanziamenti a favore di progetti economicamente sostenibili.

La nuova normativa, infine, pone un’attenzione particolare alla “**Green economy**” intervenendo con norme:

- volte a semplificare e a **razionalizzare i procedimenti amministrativi** per la realizzazione degli **impianti a fonti rinnovabili**;
- che portano a semplificazioni dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle **reti energetiche nazionali**;

- volte alla semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di **produzione e accumulo di energia**;
- volte a semplificare il rilascio delle **garanzie statali sui finanziamenti** a favore di progetti economicamente sostenibili;
- volte ad incentivare il potenziamento o la **ricostruzione di impianti obsoleti di generazione di energia elettrica** da fonti rinnovabili, attraverso la sostanziale riammissione al sistema di incentivi per i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che, in seguito all'entrata in vigore del cd. "Spalma-incentivi volontario".

Sono questi gli ambiti principali sui quali interviene la legge di conversione del decreto Semplificazioni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020, in vigore dal 15 settembre 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 76/2020 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

LINK:

[Per una approfondimento sui contenuti del "Decreto Semplificazioni" clicca qui.](#)

**Tra le tante novità introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge n. 76/2020, abbiamo scelto di approfondire alcuni argomenti che illustriamo nei punti che seguono. Per le altre rimandiamo a quanto già approfondito nelle newsletter n. 19 del 18 luglio scorso.**

### **7.1. L. N. 120/2020 - Aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia - Dettata una norma transitoria**

L'articolo 1, rubricato "**Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia**" è dedicato alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia ed ha subito modifiche durante l'esame al Senato.

Si tratta di una norma transitoria, **con efficacia limitata alle procedure avviate fino al 31 dicembre 2021** (nel testo originario del decreto era previsto 31 luglio 2021), che prevede solo **due modalità di affidamento dei contratti pubblici**.

Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, **di importo inferiore alle soglie comunitarie, pari a 5 milioni di euro**, secondo le seguenti modalità:

a) **affidamento diretto** per lavori, servizi e forniture di importo **inferiore a 150.000 euro** e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

b) **procedura negoziata, senza bando**, previa consultazione di **almeno 5 operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un **criterio di rotazione degli inviti**, che tenga conto anche di una **differenziazione territoriale degli invitati**, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera **tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali**.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati (comma 2).

Il **comma 5** prevede che le disposizioni dell'articolo si applichino anche alle **procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici** di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge n. 34 del 2020, fino all'importo di 750.000 euro. Con una modifica fatta in sede di conversione, viene altresì previsto l'inserimento di due nuovi commi: il 5-bis e il 5-ter.

Il **comma 5-bis**, novellando l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), prevede la non obbligatorietà della pubblicazione dell'avviso sui risultati per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro.

Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del Covid-19, il nuovo **comma 5-ter** stabilisce che le disposizioni dell'articolo 1 si applicano altresì anche alle **procedure per l'affidamento della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese**, fino agli importi di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

## **7.2. L. N. 120/2020 - Aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia e di rilevanza nazionale**

L'articolo 2, modificato in fase di conversione del decreto-legge, disciplina le procedure applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitarie, prevedendo che le procedure di cui al presente articolo si applichino qualora l'atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato **entro il 31 dicembre 2021** (nel testo originario del decreto era previsto 31 luglio 2021).

Il **comma 2** prevede, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie europee, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione sia per i settori ordinari sia per i settori speciali, con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).

Con una ulteriore modifica introdotta dalla legge di conversione, la previsione è stata estesa anche al dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del codice dei contratti pubblici.

Il **comma 3** prevede la possibilità di utilizzare la **procedura negoziata** senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie nella misura strettamente necessaria quando -per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 - i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Con una modifica apportata dalla legge di conversione, si specifica in tale fattispecie la **previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente**, nonché il rispetto di un criterio di rotazione.

La **procedura negoziata** può essere altresì utilizzata per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europee, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa in aree di preesistente crisi industriale complessa che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.

Con ulteriori modifiche introdotte in fase di conversione, si indicano altresì gli interventi funzionali alla **realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima** (mentre il testo originario faceva invece riferimento agli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica) nonché le infrastrutture per attività di ricerca scientifica.

E' stata inoltre aggiunta la previsione che tali disposizioni si applicano, altresì, agli **interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali** (comma 4).

In base al **comma 5**, per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.

Il **comma 6** prevede la **pubblicazione degli atti delle stazioni appaltanti sui rispettivi siti istituzionali**, con richiamo della normativa in materia di trasparenza.

Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del codice è limitato ai casi di "stretta necessità" e richiede una specifica motivazione.

### 7.3. L. N. 120/2020 - Raggruppamenti temporanei di imprese

Con il **nuovo articolo 2-bis** (rubricato "*Raggruppamenti temporanei di imprese*"), introdotto in fase di conversione, si prevede che alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto **possono partecipare gli operatori economici anche in forma di raggruppamenti temporanei**, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u) del Codice dei contratti pubblici.

Si ricorda che l'articolo 3 del codice, recante le definizioni, al comma 1, lettera u) definisce «**raggruppamento temporaneo**» un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.

La disposizione sembra dunque regolare la possibilità di partecipazione alle gare nelle forme plurisoggettive, previste dal Codice, segnatamente mediante raggruppamenti temporanei di imprese.

Si segnala a tale riguardo che la disposizione di nuova introduzione **reca il riferimento alla categoria dei soli raggruppamenti temporanei**, mentre non menziona altre categorie plurisoggettive, quali i consorzi tra operatori economici, categoria che risulta prevista dal codice in relazione alla partecipazione a gare in forma aggregata da parte di operatori economici.

### 7.4. L. N. 120/2020 - Verifiche antimafia e protocolli di legalità

L'**articolo 3** (rubricato "*Verifiche antimafia e protocolli di legalità*"), con modifiche apportate in sede di conversione, mira a semplificare il sistema delle verifiche antimafia, introducendo norme transitorie, **applicabili fino al 31 dicembre 2021** (nel testo originario del decreto era previsto 31 luglio 2021), che consentono alle pubbliche amministrazioni:

a) di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, **anche in assenza della documentazione antimafia**, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva (comma 1);

b) di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una **informativa antimafia liberatoria provvisoria**, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia (commi 2 e 4).

La disposizione consente inoltre di eseguire le **verifiche antimafia** attingendo a tutte le banche dati disponibili (comma 3) e demanda al Ministro dell'interno l'individuazione, con decreto, di ulteriori misure di semplificazione per quanto riguarda le verifiche che competono alle prefetture (comma 5).

Per tutto il resto, continuerà ad applicarsi la disciplina generale del Codice antimafia (comma 6), integrata dalla previsione di protocolli di legalità.

Il **comma 7** dell'articolo 3, intervenendo sul Codice antimafia, prevede infatti che il Ministero dell'interno possa stipulare protocolli con associazioni di categoria, grandi imprese e organizzazioni sindacali, per estendere anche ai rapporti tra privati la disciplina sulla documentazione antimafia attualmente limitata ai rapporti tra i privati e un interlocutore pubblico.

### 7.5. L. N. 120/2020 - Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici - Validità del DURC

L'**articolo 8**, ai **commi 1-4**, reca una serie di disposizioni in materia di procedure pendenti disciplinate dal codice dei contratti pubblici ovvero avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e **fino alla data del 31 dicembre 2021** (nel testo originario del decreto era previsto 31 luglio 2021).

In particolare, il comma 2 prevede, in relazione alle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, che le stazioni appaltanti provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione **entro la data del 31 dicembre 2020**.

Il comma 5 reca modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo. n. 50 del 2016.

Il comma 6 dispone in ordine alla decorrenza temporale di tali modifiche.

Il **comma 6-bis**, introdotto dalla legge di conversione, prevede -in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di **grandi opere**



**infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale** aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio - che **sino al 31 dicembre 2023**, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate. In tal caso si consente quindi alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme stabilite dal codice dei contratti pubblici.

Il **comma 7-bis**, introdotto in fase di conversione, interviene sulla disciplina della gestione indiretta delle attività di **valorizzazione dei beni culturali pubblici**, che può essere attuata anche attraverso appalti pubblici di servizi, con la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti.

Esso innova anche le modalità di gestione dei servizi integrati (ossia quelli di assistenza e ospitalità per il pubblico e quelli di pulizia, vigilanza e biglietteria) presso gli istituti e i luoghi di cultura.

Il **comma 10** prevede che la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) - già stabilita dalla legislazione vigente per quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, **non sia applicabile** quando sia richiesto di produrre il DURC - oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva - ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto-legge.

Il **comma 10-bis**, introdotto in fase di conversione, prevede - per le procedure oggetto del codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 50 del 2016) - che al DURC sia aggiunto il **documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera**, con riferimento allo specifico intervento.

La medesima disposizione demanda la definizione delle relative modalità di attuazione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale summenzionato.

La proroga di validità del DURC a cui fa riferimento il comma 10 è posta dalla norma più ampia di cui all'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020 ("*Cura Italia*", convertito dalla legge n. 27 del 2020). Quest'ultima prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020**, conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si ricorda che quest'ultimo stato di emergenza è stato dichiarato fino al 31 luglio 2020 dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente esteso (con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio) **fino al 15 ottobre 2020**.

## **7.6. L. N. 120/2020 - Semplificazioni e altre misure in materia edilizia**

L'**articolo 10** - nel testo risultante dalle modifiche apportate in fase di conversione del decreto-legge - novella in più punti il Testo unico dell'edilizia e detta ulteriori disposizioni in materia edilizia.

Il **comma 1**, in particolare, reca una serie di modifiche al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia) finalizzate a semplificare le procedure edilizie e assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo.

I **commi da 2 a 7-ter**, recano ulteriori disposizioni non in novella al Testo unico dell'edilizia concernenti una norma di interpretazione autentica in materia di:

- altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione,
- opere edilizie in regime di comunione e condominio,
- proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori,
- proroga dei termini previsti dalle convenzioni di lottizzazione,
- posa in opera di elementi o strutture amovibili,
- rilascio del titolo edilizio per la concessione dei contributi nei territori colpiti dagli eventi sismici in Italia centrale del 2016,
- conformità dei lavori pubblici finanziati prevalentemente dallo Stato alle norme tecniche sulle costruzioni,
- semplificazione dei titoli edilizi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture sociali,

- norme in materia di Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

In particolare, il **comma 7-ter**, introdotto nella fase di conversione del decreto-legge, prevede delle disposizioni specifiche per le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare a infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale.

Viene altresì previsto un importante e necessario **limite soggettivo**, in quanto queste opere **devono essere state realizzate da pubbliche amministrazioni**, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Tale attività edilizia, è **sempre consentita con SCIA**, purchè **sia iniziata entro il 31 dicembre 2022** e realizzata, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione.

E' inoltre previsto che gli interventi in esame possano prevedere **un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente**, mentre i diritti edificatori in considerazione non possono essere trasferiti su aree diverse da quella di intervento.

Il legislatore si è altresì premurato di specificare che i predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (TUE), dedicato al mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

### **7.7. L. N. 120/2020 - Semplificazioni su demolizione opere abusive**

Il nuovo **articolo 10-bis**, introdotto in fase di conversione del decreto-legge, reca **semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive**.

La disposizione prevede, al comma 1, la riscrittura dell'art. 41 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (T.U. edilizia).

La nuova norma prevede, in caso di **mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'abuso**, il *trasferimento della competenza all'ufficio del Prefetto* che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune, nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale.

Rispetto alla legislazione vigente, la nuova norma prevede che, per la materiale esecuzione dell'intervento, il Prefetto può avvalersi del concorso del genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le esigenze delle Forze armate.

Il **comma 2** stabilisce inoltre che, entro il termine di cui sopra, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto **tutte le informazioni relative agli abusi edilizi** per provvedere alla loro demolizione.

In base alla norma vigente (comma 1 dell'art. 41), gli elenchi contengono, tra l'altro: il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.

### **7.8. L. N. 120/2020 - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241**

La **legge 7 agosto 1990, n. 241** è stata oggetto di numerosi interventi di modifica nel corso degli ultimi anni che hanno riguardato i più significativi istituti.

Questo nuovo intervento dettato dall'**articolo 12** reca alcune modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo, in funzione di **semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa**.

Nell'intenzione espressa nella relazione illustrativa le modifiche alla legge n. 241 del 1990 sono unite dalla finalità di **garantire maggiore certezza e speditezza all'azione amministrativa**, mediante correttivi e aggiustamenti ad alcuni istituti disciplinati della legge, individuati sulla base delle criticità applicative emerse.

**1)** In primo luogo, con la nuova **lettera 0a**), inserita nella fase di conversione del decreto-legge, viene integrato l'articolo 1 della legge n. 241 del 1990 con l'aggiunta del comma 2-bis disponendo che *"I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede"*.

Alcune previsioni riguardano i termini del procedimento amministrativo e recano l'obbligo per le amministrazioni di misurare e **rendere pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti** (comma 1, lett. a), n. 1), e lett. l)).

In fase di conversione del decreto-legge, all'**articolo 2**, è stato aggiunto il **comma 4-bis** nel quale viene specificato che la pubblicità dei tempi è garantita dalle amministrazioni mediante **pubblicazione sul proprio sito istituzionale**, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, "*i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente*".

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata dovranno essere definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo.

In connessione a quanto previsto dal nuovo art. 2, comma 4-bis, della legge, con la successiva lettera l) viene modificato il comma 2-bis dell'art. 29, nel quale si prevede l'inserimento delle disposizioni relative all'obbligo per le amministrazioni "*di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti*" tra quelle che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.

Una seconda modifica all'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 è quella che introduce il nuovo **comma 8-bis**, nella quale si stabilisce **l'inefficacia di alcuni provvedimenti adottati fuori termine**, al fine di incentivare il rispetto dei termini procedurali ed evitare l'adozione di "atti tardivi", rendendo effettivo il meccanismo del silenzio-assenso.

È altresì disposta l'inefficacia delle determinazioni adottate **successivamente all'ultima riunione** di cui all'art. 14-ter, comma 7, relativo ai lavori **della conferenza di servizi simultanea**, che si concludono non oltre 45 giorni decorrenti dalla prima riunione o 90 giorni nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili (art. 14-ter, comma 2).

Il nuovo comma 8-bis prevede peraltro anche una diversa ipotesi, in cui l'inefficacia è prevista per i **provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi** di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti.

**2) Un secondo gruppo di disposizioni introducono misure volte a favorire e rafforzare l'uso della telematica nel procedimento amministrativo** (comma 1, lett. b), c) e d)).

La **lettera b)** modifica l'articolo 3-bis della legge n. 241 del 1990, introdotto con la riforma del 2005, che richiede alle amministrazioni di **incentivare l'uso della telematica nei rapporti tra amministrazioni e tra queste e i privati**.

La novella sostituisce la formulazione della disposizione prevedendo a livello generale un **obbligo più stringente e perentorio**, in base al quale le amministrazioni "*agiscono mediante strumenti informatici e telematici*".

Con la modifica introdotta dalla **lettera c)** all'articolo 5, comma 3, della legge n. 241 del 1990, si prevede l'**obbligo di comunicare il domicilio digitale del responsabile del procedimento**, oltre che l'unità organizzativa responsabile e il nominativo del responsabile (come attualmente stabilito dalla norma) ai soggetti interessati e controinteressati al provvedimento finale, ai quali è inviata la comunicazione di avvio del procedimento, nonché, su richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

In via analoga, la successiva **lettera d)** interviene sulle modalità e sui contenuti della comunicazione di avvio del procedimento, disciplinati dall'articolo 8 della legge 241 del 1990.

Rispetto alla disciplina finora vigente, la disposizione introduce **due novità**. Con la prima **si inserisce il domicilio digitale dell'amministrazione tra i contenuti necessari della comunicazione di avvio**. Con la seconda **si rende obbligatorio comunicare le diverse modalità telematiche con le quali è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico** di cui al citato articolo 41 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla legge.

Tra le modalità con cui si potrà accedere agli atti la disposizione richiama il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del CAD (nuova lettera d) dell'art. 8, comma 2, della L. 241 del 1990).

**3) Modifiche in materia di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.**

La **lettera e)** modifica la disciplina relativa alla **comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza**, di cui all'articolo 10-bis della legge 241 del 1990.

In base a tale disposizione, nei procedimenti ad istanza di parte, l'amministrazione, qualora sia orientata ad un provvedimento negativo, **deve comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza** (c.d. "preavviso di rigetto").

Entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto osservazioni, corredate eventualmente da documenti.

Tra i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza il legislatore impedisce di addurre inadempienze o ritardi che sono attribuibili all'amministrazione.

La lettera in commento sostituisce il terzo e il quarto periodo del citato articolo 10-bis, innovando sotto **tre profili**.

In primo luogo, si modifica il regime degli effetti del preavviso di rigetto sui termini del procedimento. La novella dispone, infatti, che la **comunicazione sospende, invece che interrompere** (come attualmente previsto), i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine per presentare le osservazioni.

Resta fermo che dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell'istante è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Sul punto, che tuttavia era già acclarato, la novella specifica nel testo che tale compito **spetta al responsabile del procedimento o all'autorità competente**.

Con un'ulteriore specificazione, si prevede che, in tal caso, la motivazione del provvedimento finale di diniego indica *"i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni"*.

In terzo luogo, è aggiunta una disposizione in base alla quale, **in caso di annullamento in giudizio del provvedimento di rigetto dell'istanza**, l'amministrazione, nell'esercitare nuovamente il suo potere, **"non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato"**.

In base a quanto emerge dalla relazione illustrativa, la finalità della disposizione è di evitare che l'annullamento conseguente al mancato accoglimento delle osservazioni del privato a seguito del preavviso di diniego determini *"plurime reiterazioni dello stesso esito sfavorevole con motivazioni ogni volta diverse, tutte ostative"*.

L'intento è dunque di ricondurre l'intera vicenda ad un'unica impugnazione giurisdizionale, "evitando che il privato sia costretto a proporre tanti ricorsi quante sono le ragioni del diniego", non comunicate nel medesimo provvedimento.

Le modifiche così introdotte si collegano a quella di cui alla **lettera i)**, che interviene sull'articolo 21-octies, comma 2, della L. 241/1990, in materia di annullabilità del provvedimento amministrativo, stabilendo che al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis sul preavviso di diniego non si applica la norma di cui all'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, che esclude l'annullabilità in caso in mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

L'effetto della disposizione è dunque di **consentire l'annullabilità del provvedimento in ogni caso, con la sola eccezione dei vizi formali**.

#### **4) Un altro gruppo di modifiche sono quelle in materia di pareri e silenzio-assenso tra amministrazioni.**

In materia di attività consultiva delle pubbliche amministrazioni, la **lettera f)** modifica il comma 2 dell'articolo 16, della legge 241 del 1990, prevedendo, con una chiara finalità di speditezza del procedimento, che **in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere**, ancorché si tratti di un parere obbligatorio, o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, **l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere**.

Attualmente, invece, l'articolo 16 opera una distinzione stabilendo che in caso di inutile decorrenza del termine, l'amministrazione richiedente, ove si tratti di parere facoltativo, deve senz'altro procedere indipendentemente da esso. Altrimenti, ossia in caso di parere obbligatorio, ha la facoltà di procedere: così dispone il primo periodo dall'art. 16, comma 2, che viene soppresso dalla disposizione in commento.

La **lettera g)** introduce alcune modifiche all'articolo 17-bis della legge sul procedimento, che disciplina in via generale il meccanismo del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche.

#### **5) Modifiche in materia di autocertificazione.**

La **lettera h)** novella l'articolo 18 della legge sul procedimento amministrativo, dedicato al fenomeno dell'autocertificazione, che rappresenta uno degli strumenti del processo di semplificazione amministrativa.

Per incentivare la sostituibilità delle certezze pubbliche mediante atti privati, nel 1990 la legge n. 241 aveva introdotto un rinvio espresso all'obbligo delle pubbliche amministrazioni di adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge misure organizzative in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti, richiamando le disposizioni della legge n. 15/1968, che aveva dettato una prima disciplina organica della documentazione amministrativa (art. 18, comma 1).

La lettera in commento opera una manutenzione di tale disposizione **rendendo permanente l'obbligo** delle amministrazioni di adottare le misure organizzative di cui sopra, e sostituendo il riferimento alla legge del 1968 con quello al Testo unico sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In secondo luogo, la **lettera h)**, con l'introduzione del **comma 3-bis)** all'articolo 18 si stabilisce che nei procedimenti avviati su istanza di parte - che hanno ad oggetto **l'erogazione di benefici economici comunque denominati**, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni da parte di pubbliche amministrazioni, ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati - **le dichiarazioni sostitutive** di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 **sostituiscono ogni tipo di documentazione** comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.

A tale riguardo, si ricorda che con una disposizione transitoria, il D.L. 34 del 2020 (c.d. "*Decreto rilancio*", convertito dalla L. n. 77/2020), ha introdotto alcune disposizioni, che **ampliano fino al 31 dicembre 2020** la **possibilità per cittadini ed imprese di utilizzare le dichiarazioni sostitutive** per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze di erogazione di benefici economici comunque denominati da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, anche in deroga alla legislazione vigente in materia.

Tale decreto ha inoltre disposto, con modifiche del Testo unico, un incremento dei controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive ed un **inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci** (art. 264, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a)).

Le novità in materia di autocertificazione sono da porre in relazione alle disposizioni del **comma 3** dell'articolo 12 in esame, che **autorizza gli enti locali a gestire in forma associata in ambito provinciale o metropolitano** l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 241/1990, come integrato dal decreto in esame.

Le province e le città metropolitane definiscono, nelle assemblee dei sindaci delle province e nelle conferenze metropolitane, appositi **protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo**, connesse all'attuazione delle norme di semplificazione della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

## **6) Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali.**

La **lettera i-bis)**, inserita nella fase di conversione del decreto-legge, prevede **l'introduzione di un nuovo articolo 21-decies alla legge n. 241/1990**, finalizzato a disciplinare la riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per **vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione ovvero di valutazione di impatto ambientale**.

In tal caso il proponente può richiedere all'amministrazione procedente - e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - **l'attivazione di un procedimento semplificato**, ai fini della riadozione degli atti annullati.

In particolare viene disciplinato il **caso in cui non sono necessarie modifiche al progetto**. In tal caso, fermi restando tutti gli atti e provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza stessa. A tal fine:

- **entro 15 giorni** dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente provvede alla trasmissione dell'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da rimettere;
- **entro 30 giorni** l'ente o l'amministrazione provvede alla riemissione;
- **entro i 30 giorni successivi** al ricevimento dell'atto (o alla decorrenza del termine per l'adozione dell'atto stesso) l'amministrazione rimette il decreto di autorizzazione o di VIA, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero della disciplina per l'adozione del provvedimento di VIA recata dall'art. 25, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente).

**7)** A completamento delle disposizioni relative ai termini procedurali, il comma 2 dell'articolo 12 in commento richiede alle amministrazioni e agli enti pubblici statali di **verificare e rideterminare in riduzione i termini di durata dei procedimenti di loro competenza** ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 **entro il 31 dicembre 2020**.

## **7.9. L. N. 120/2020 - Procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)**

L'**articolo 12-bis**, introdotto nella fase di conversione del decreto-legge, modifica alcune norme relative a **procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)**.

Il **comma 1** estende il principio del silenzio-assenso a tutti i provvedimenti autorizzativi (di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro), ponendo un termine di 15 giorni dalla relativa istanza.

Il **comma 2** modifica la disciplina delle modalità delle procedure amministrative o conciliative (di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro) che presuppongano finora la presenza fisica del richiedente.

Le novelle di cui alla **lettera a)** del comma 3 concernono la procedura di diffida per i casi in cui, nell'ambito dell'attività di vigilanza, emergano inosservanze della disciplina contrattuale da cui scaturiscano crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro.

La successiva **lettera b)** riformula una normativa di chiusura sugli accertamenti e le relative disposizioni assunte dal personale ispettivo.

## **7.10. L. N. 120/2020 - Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi**

L'**articolo 13** prevede una **procedura di conferenza di servizi straordinaria, utilizzabile fino al 31 dicembre 2021**.

In questo tempo determinato, le pubbliche amministrazioni hanno facoltà, in caso di conferenza di servizi decisoria, di procedere mediante una **conferenza semplificata in modalità asincrona**, che prevede una tempistica più rapida rispetto a quella ordinaria. La relazione illustrativa evidenzia che la finalità della norma è quella di «*introdurre semplificazioni procedurali volte a fronteggiare gli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale del Covid-19*».

La procedura straordinaria di conferenza di servizi **può essere utilizzata** (si tratta dunque di una facoltà, non di un obbligo) **fino al 31 dicembre 2021**, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge generale sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990), la conferenza decisoria è sempre obbligatoria quando la conclusione positiva del procedimento, ovvero lo svolgimento di un'attività privata, è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.

Si ricorda che il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire, nel parere n. 1640 del 13 luglio 2016, i **rapporti tra la conferenza di servizi e il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche** (introdotto dalla L. n. 124/2015 e disciplinato dall'art. 17-bis della L. n. 241/1990), precisando che si forma il silenzio assenso quando è necessario acquisire l'assenso di una sola amministrazione, mentre opera la conferenza di servizi quando è necessario acquisire l'assenso di due o più amministrazioni.

In tali casi, la disposizione in esame autorizza le Pubbliche Amministrazioni a procedere **utilizzando la procedura di conferenza semplificata** di cui all'art. 14-bis della L. 241 del 1990, come rimodulata in via eccezionale dalla disposizione in commento.

**I correttivi al modello definito dalla L. 241 del 1990 sono tre.**

Con il primo (comma 1, lett. a)), si stabilisce che **tutte le amministrazioni coinvolte** rilasciano le determinazioni di competenza **entro il termine perentorio di sessanta giorni**.

Rispetto alla disciplina ordinaria, tale prescrizione comporta un termine unico per tutte le amministrazioni, ivi incluse le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, tutela della salute e della pubblica incolumità), per le cui determinazioni è normalmente previsto un termine più lungo, pari a novanta giorni (art. 14-bis, comma 2, lett. c)).

In secondo luogo (comma 1, lett. b)), rispetto alla disciplina ordinaria si stabiliscono alcune semplificazioni per i casi diversi dalle ipotesi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, ossia quei casi in cui, **in sede di conferenza semplificata, l'amministrazione procedente ha acquisito atti di dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione finale** che la stessa ritiene possibile superare mediante esame contestuale degli interessi coinvolti. Attualmente, in tali casi, l'amministrazione procedente svolge una riunione in modalità sincrona, che si

svolge in una data che cade tra il 45° giorno ed il 55° giorno dall'indizione della conferenza semplificata (art. 14-bis, comma 6) e segue la disciplina di cui all'art. 14-ter per la conferenza simultanea.

In via temporanea, **fino al 31 dicembre 2021**, invece, in tali casi l'amministrazione procedente potrà svolgere, **entro trenta giorni** decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una **riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte** nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.

### **7.11. L. N. 120/2020 - Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata**

**1) L'articolo 15** dispone ulteriori misure di semplificazione amministrativa, con particolare riguardo all'adozione di una **Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023 da effettuare entro il 30 ottobre 2020** (termine modificato in fase di conversione del decreto-legge, rispetto alla data del 30 settembre 2020 prevista dal testo del decreto-legge) (comma 1).

L'Agenda deve essere adottata con le modalità già stabilite dall'art. 24 del citato D.L. 90 del 2014, ossia approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e previa intesa in sede di Conferenza unificata. Restano ferme le ulteriori modalità di attuazione e monitoraggio dell'Agenda che non sono oggetto di esplicita modifica.

**2) La lettera b)** inserisce i **nuovi commi 1-bis e 1-ter** nel citato articolo 24, prevedendo che entro 150 giorni dall'entrata in vigore della disposizione (il decreto-legge è entrato in vigore il 17 luglio 2020), lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentite le associazioni imprenditoriali e sentiti gli ordini e le associazioni professionali, devono **completare la ricognizione dei procedimenti amministrativi** al fine di individuare i diversi regimi applicabili.

In particolare, l'individuazione concerne:

a) le **attività soggette ad autorizzazione**, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e le **attività soggette ai regimi giuridici** di cui agli articoli 19 (SCIA), 19-bis (SCIA unica o condizionata) e 20 (silenzio-assenso) della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione. Opera di ricognizione peraltro già avviata, in attuazione della legge delega di riforma della P.A. n. 124 del 2015, dal D.Lgs. 122 del 2016;

b) i **provvedimenti autorizzatori**, gli adempimenti e le **misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili**, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;

c) i **procedimenti da semplificare**;

d) le discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;

e) i **procedimenti** per i quali l'autorità competente può adottare un'**autorizzazione generale**;

f) i **livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea**.

Tali livelli sono attualmente definiti dall'art. 14, comma 24-ter, della L. 246/2005.

Gli esiti della ricognizione dovranno essere trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, all'Unione delle province d'Italia e all'Associazione nazionale dei comuni italiani (comma 1-ter).

La disposizione non specifica, all'esito della ricognizione, gli strumenti e le modalità con cui si potrà intervenire per attuare le misure di semplificazione richiamate.

**3) Le lettere c), d) ed e) del comma 1** dell'articolo in esame introducono alcune modifiche all'art. 24 del D.L. 90 del 2014 in relazione agli obblighi di adozione per le PP.AA. della **modulistica unificata e standardizzata** su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese.

**4) Al comma 2** viene soppresso il termine di operatività (entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 90/2014) dell'obbligo delle amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, di adottare i moduli unificati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata. In tal modo, si rende l'obbligo a carattere generale e valido in ogni momento.

**5) Il comma 2-bis**, aggiunto in fase di conversione del decreto-legge, integra l'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (*Testo unico del pubblico impiego*) al fine di includere le prestazioni, oltre ai

compensi, inerenti le attività (quali la collaborazione con riviste o giornali, la partecipazione a seminari) escluse dall'applicazione della disciplina autorizzatoria e sanzionatoria prevista dall'art. 53 per gli incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In fase di conversione è stato inoltre specificato al **comma 3** - nell'ambito della clausola di invarianza finanziaria - che le misure previste dall'articolo 15 sono adottate "*senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*".

**6)** Infine, con il nuovo **comma 3-bis**, aggiunto in fase di conversione, è stata prevista la possibilità di riportare anche in formato digitale la documentazione illustrativa - richiesta dalla legge e fornita in accompagnamento ai prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale - relativa alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

### **7.12. L. N. 120/2020 - Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero**

L'**articolo 16-ter**, introdotto in fase di conversione del decreto-legge, reca disposizioni in materia di **circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero**.

Si novella l'articolo 93 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungendo il nuovo comma 1-quinquies, in base al quale le previsioni recate dal medesimo articolo, ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater in materia di divieto di circolazione con veicoli immatricolati all'estero, non si applicano alle seguenti categorie:

- a) ai residenti di Campione d'Italia;
- b) al personale civile e militare dipendente da PP.AA. in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, co. 9 lettere a) e b) della legge n. 470 del 1988, disposizione inerente talune categorie di soggetti non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero;
- c) ai lavoratori frontalieri o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali transitano in Italia con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;
- d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
- e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.

### **7.13. L. N. 120/2020 - Codice alfanumerico unico per l'indicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro**

L'**articolo 16-quater**, introdotto nella fase di conversione del decreto-legge, prevede l'istituzione di un **codice alfanumerico unico per l'individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro**, nell'ambito delle **comunicazioni obbligatorie** (ai servizi per l'impiego competenti) in materia di rapporti di lavoro, previste dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e delle **comunicazioni mensili**, di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,.

L'articolo prevede che tale codice sia attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio dei contratti collettivi nazionali di lavoro, curato dal medesimo CNEL, e che i criteri di composizione del codice siano definiti dal medesimo CNEL, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS.

Le comunicazioni obbligatorie relative all'instaurazione, a determinate variazioni e alla cessazione dei rapporti di lavoro sono rese (ai servizi per l'impiego competenti) dai datori di lavoro o committenti.

Le comunicazioni mensili UNIEMENS all'INPS - da parte dei sostituti d'imposta - concernono i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.



#### **7.14. L. N. 120/2020 - Adeguamento dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti alle previsioni in materia di amministrazione digitale**

L'**articolo 23-bis**, inserito in fase di conversione del decreto-legge, prevede che i **Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti** si adeguino alle previsioni in materia di **cittadinanza digitale e di accesso ai servizi digitali**, recate dal Capo I del Titolo III del provvedimento in esame, a partire dalla data di cessazione dello stato di emergenza connesso al rischio sanitario da Covid-19, fissata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, che ha prorogato lo stato di emergenza **fino al 15 ottobre 2020**.

Pertanto, la data a decorrere dalla quale i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono tenuti a dare inizio al processo di adeguamento alle previsioni in materia di amministrazione digitale è fissata al **16 ottobre 2020**.

Nello stabilire che l'adeguamento all'amministrazione digitale, per i Comuni in questione, prenda avvio con la cessazione dello stato di emergenza, la disposizione in esame tiene conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro conseguenti all'emergenza sanitaria e alle misure adottate per contenere i rischi ad essa connessi.

L'adeguamento all'amministrazione digitale da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è finalizzato a introdurre **misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e a eliminare le sovrapposizioni burocratiche**.

Al riguardo, si ricorda che - con riferimento all'accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 64-bis del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), novellato dall'articolo 24 del D.L. n. 76/2020 - si prevede che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di dare attuazione al medesimo articolo 64-bis, avviino i relativi progetti di trasformazione digitale **entro il 28 febbraio 2021**.

#### **7.15. L. N. 120/2020 - Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali - Gli obblighi imposti a decorrere dal 28 febbraio 2021**

Al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali, l'**articolo 24** apporta varie modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD), che riguardano:

- **l'estensione dell'ambito del diritto di accesso digitale;**
- **il domicilio digitale** (per il caso di sua inattività o non disponibilità per l'utente, e in tali casi le comunicazioni circa la copia analogica dei documenti);
- **gli indici nazionali dei domicili digitali;**
- **il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la carta d'identità elettronica;**
- l'identità digitale, quanto a verifica ed effetti;
- i gestori dell'identità digitale accreditati.

Con l'articolo 24 si apre praticamente il Titolo III, mirante al sostegno e alla diffusione dell'amministrazione digitale e il Capo I, che tratta di cittadinanza digitale ed accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione.

Le disposizioni sono redatte, in ampia misura, come novelle al D.Lgs. n. 82 del 2005 recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

È inciso, di questo, intanto l'articolo 3-bis, relativo all'identità digitale e al domicilio digitale. Il suo *comma 01* tratta del diritto di accedere ai servizi in rete della pubblica amministrazione, da parte di cittadini e imprese, mentre nel secondo periodo del *comma 1-bis* viene stabilito che nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si procederà alla cancellazione d'ufficio dall'indice nazionale dei domicili digitali secondo le modalità fissate nelle Linee guida.

In questo Indice nazionale dovranno essere inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il Registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali.

**1)** Con una modifica al **comma 3-bis dell'articolo 64 del CAD** viene previsto che le Amministrazioni Pubbliche a decorrere **dal 28 febbraio 2021** dovranno utilizzare **esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica**, ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi in rete.

Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni avranno l'obbligo di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili attraverso il punto di accesso telematico (il riferimento è all'applicazione IO).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione dovrà essere stabilita la data a decorrere dalla quale le Pubbliche Amministrazioni dovranno utilizzare esclusivamente le identità digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi on-line.

**2)** Con una **modifica all'articolo 64-bis del CAD**, al quale vengono aggiunti tre nuovi commi (commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies) di dispone che le amministrazioni pubbliche saranno tenute ad avviare i correlativi progetti di trasformazione digitale al fine di **attuare la fruibilità dei loro servizi su dispositivi mobili** o in modalità digitale - **entro il 28 febbraio 2021**.

La violazione delle disposizioni appena riportate, *"costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture"* (comma 1-quinquies).

**3)** Con una **modifica all'articolo 65 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 117** (recante *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*), l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di **utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni** viene posticipato dal 30 giugno 2020 al **28 febbraio 2021**.

Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico sono tenuti - **entro il 28 febbraio 2021** - ad integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma PagoPA, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma.

Anche in questo caso, il mancato adempimento di tale obbligo *"rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.

**4)** Infine, viene posta specifica previsione circa il **rinnovo anticipato per le carte d'identità elettroniche**. Con la sostituzione del comma 7 dell'art. 36 del D.P.R. n. 445/2000 si dispone che la carta di identità può essere **rinnovata** a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.

Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, recante *"regole tecniche della Carta d'identità elettronica"*, **possono essere rinnovate**, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.

**5)** L'articolo 24 in commento si chiude con il comma 4, secondo il quale, sempre **dal 28 febbraio 2021**, alle Pubbliche Amministrazioni sarà posto il **divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d'identità elettronica (CIA) o carta nazionale dei servizi (CNS)**, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

## **7.16. L. N. 120/2020 - Semplificazione nell'accesso ai servizi di bigliettazione elettronica dei Comuni e degli enti locali**

L'**articolo 24-bis**, introdotto in fase di conversione del decreto-legge, dispone che i Comuni assicurino **l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei biglietti dei servizi di trasporto pubblico di linea all'interno dei rispettivi territori**, anche attraverso convenzioni con soggetti privati per realizzare piattaforme digitali.

In dettaglio il **comma 1** pone come finalità della norma la digitalizzazione dei processi della pubblica amministrazione, la semplificazione delle modalità di corresponsione delle somme dovute ai Comuni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea, il contrasto all'evasione e la riduzione dei titoli di viaggio cartacei.

Per tali finalità, il **comma 2** conferisce ai Comuni la facoltà di sottoscrivere specifici accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche per tramite dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, del DL n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, cioè le aziende di trasporto pubblico locale.

Il **comma 3** rinvia quindi ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza Unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, la definizione, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, delle modalità operative per assicurare:

- a) la interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piattaforme elettroniche realizzate nelle forme del Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, di cui alla Comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004;
- b) l'interazione di sistemi esistenti con metodi di pagamento elettronico, secondo principi di trasparenza e libera concorrenza.

### **7.17. L. N. 120/2020 - Misure di semplificazione in materia di autocertificazione - Autocertificazioni anche verso i privati**

L'**articolo 30-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, **estende a tutti i soggetti privati, a prescindere dal loro consenso**, l'applicazione delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa) che disciplinano la produzione di atti e documenti.

La **lettera a) novella l'art. 2, comma 1** del citato D.P.R. n. 445/2000 mediante la soppressione delle parole "*che vi consentono*" e individua così, quale più ampio oggetto delle norme del testo unico, la disciplina della "*produzione di atti e documenti **agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati***", a prescindere dal consenso.

Pertanto, il **nuovo comma 1 dell'art. 2** ora recita: "*1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati*".

La successiva **lettera b) novella l'art. 71, comma 4**, del testo unico in argomento, al fine di coordinare la disciplina relativa ai **controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai privati** con la modifica intervenuta all'articolo 2 ai sensi della lettera a).

Il vigente comma 4 - nell'ambito della disciplina dei controlli effettuati dalle amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (rispettivamente articoli 46 e 47 del testo unico) - prevede che, nella ipotesi di "*dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono*", l'amministrazione competente al rilascio della certificazione, "*previa definizione di appositi accordi*", provveda a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati da essa custoditi.

In tale contesto, la lettera in commento prevede la soppressione delle parole "*che vi consentono*", nonché della disposizione relativa alla definizione preliminare di appositi accordi.

Pertanto il nuovo comma 4 ora recita: "*4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi*".

**In conclusione**, mentre prima del 15 settembre 2020 (data di entrata in vigore della L. n. 120/2020), le autocertificazioni erano possibili **solo verso i privati che vi acconsentivano**, com'era previsto dall'art. 2, del D.P.R. n. 445/2000, nella precedente formulazione, con la nuova formulazione **è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti**, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.

Inoltre, per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, **è stato abolito l'obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate.**

In sostanza, con la nuova normativa, **chiunque (pubblici e privati) è tenuto ad accettare le autocertificazioni e ha la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità della dichiarazioni sostitutive ricevute.**

**Rimangono invece inalterate le norme sulla decertificazione** (in vigore dal 1° gennaio 2012 per effetto della L. n. 183 del 2011), che continuano a riguardare soltanto le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi.

Quindi, mentre **le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi**, da una parte, non possono né richiedere certificazioni né accettare quelle prodotte spontaneamente dal cittadino, dall'altra, **i privati** non possono più richiedere certificazioni, ma hanno la facoltà di accettare quelle spontaneamente prodotte dal cittadino.

Circostanza questa che potrebbe complicare l'applicabilità della nuova norma.

### **7.18. L. N. 120/2020 - Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti - Per le imprese comunicazione del domicilio digitale entro il 1° ottobre - Adempimenti presso il Registro delle imprese**

L'articolo 37, rubricato "**Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti**", introduce modifiche atte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti fra Amministrazione, imprese e professionisti.

Vedremo come nelle modifiche introdotte non si parla più di iscrizione del "*proprio indirizzo di posta elettronica certificata*", ma di iscrizione del "*proprio domicilio digitale*".

Le modifiche introdotte riguardano **sia le imprese** costituite in forma societaria che quelle in forma di impresa individuale e **sia i professionisti** iscritti in albo od elenchi.

Introdotte **sanzioni pesanti** (raddoppiate o triplicate rispetto al passato) a carico di coloro che non adempiono in merito alla comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle imprese.

**1)** Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel CAD, l'**articolo 37** apporta, innanzitutto, modifiche ai **commi 6, 6-bis, 7 e 7-bis dell'articolo 16 del D.L. n. 185/2008**, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009, stabilendo quanto segue:

**a)** le **imprese costituite in forma societaria** sono tenute a indicare "**il proprio domicilio digitale**" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

**b)** **Entro il 1° ottobre 2020** tutte le imprese, già costituite in forma societaria, dovranno comunicare al Registro delle imprese **il proprio domicilio digitale**, a meno che non abbiano già provveduto.

**c)** L'iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni **sono esenti dall'imposta di bollo** e dai diritti di segreteria (art. 16, comma 6).

**d)** L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, **sospende la domanda**, in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale (senza attendere più i tre mesi).

Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, le imprese costituite in forma societaria, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale **entro il 1° ottobre 2020**, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del Registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono **sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, in misura raddoppiata.**

**e)** In fase di conversione in legge del decreto-legge, **al comma 6-bis sono state introdotte ulteriori disposizioni**, in base alle quali, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, le imprese costituite in forma societaria, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, **sono sottoposti alla suddetta sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.**

L'ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, **assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale** per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato

presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Come si può notare, con una modifica introdotta in fase di conversione in legge del decreto-legge, è **stato eliminato l'inciso che rimetteva a una gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A.** l'acquisizione di un nuovo e diverso domicilio digitale per le imprese che non lo hanno tempestivamente comunicato o alle quali è stato cancellato.

**È stata altresì eliminata anche la disposizione per cui i costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse** in applicazione del comma 6-bis come novellato, fino alla loro concorrenza.

È stata invece introdotta la previsione per cui il nuovo domicilio digitale assegnato d'ufficio è finalizzato al ricevimento di comunicazioni e notifiche, è attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, **ed è erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio** di cui all'articolo 8, comma 6, della L. n. 580/1993 (art. 16, comma 6-bis).

**f)** Con l'introduzione del comma 6-ter si dispone che il Conservatore dell'ufficio del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un **domicilio digitale inattivo**, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale **entro il termine di trenta giorni**.

Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla **cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle imprese** ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6 -bis.

Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del registro di cui all'articolo 2189 del Codice civile. (art. 16, comma 6-ter).

**g)** Con le **modifiche apportate al comma 7**, si prevede che **i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato** comunicano ai rispettivi ordini o collegi il domicilio digitale.

Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e **il relativo domicilio digitale**.

I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nell'apposito registro **comunicano il proprio domicilio digitale** al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro (art. 16, comma 7).

**h)** Con la **sostituzione del comma 7-bis** si prevede che il professionista che non comunica il **proprio domicilio digitale** all'albo o elenco è obbligatoriamente soggetto a **diffida** ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della **sospensione dal relativo albo o elenco** fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice nazionale dei domicilia digitali (INI – PEC) l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di **scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine** inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi (art. 16, comma 7-bis).

**i)** Con l'abrogazione dei commi 8, 9 e 10, viene disposta l'abrogazione della disciplina relativa all'uso della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni quale ordinario e tendenzialmente unico strumento di comunicazione, in alternativa all'invio postale di documenti cartacei.

**2)** Con la **sostituzione del comma 2 dell'articolo 5** (*Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti*) **del D.L. n. 179/2012**, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, si stabilisce che l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di **un'impresa individuale** che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, **sospende la domanda** in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.

Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo **entro il 1° ottobre 2020**.

Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del Registro delle imprese, sono sottoposte alla **sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata** previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.

Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale **entro il termine di trenta giorni**.

Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese.

Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.

L'ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, **assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale** presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo *impresa.italia.it*, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, **erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio** ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Come si può notare, in fase di conversione in legge del decreto-legge, **è stata eliminata la previsione che rimette a una gara nazionale bandita dalla Consip** l'acquisizione di un nuovo e diverso domicilio digitale per le imprese che non lo hanno tempestivamente comunicato o alle quali è stato cancellato.

**È stata altresì eliminata anche la disposizione per cui i costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse** in applicazione del novellato comma 2 dell'articolo 5 del D.L. n. 179/2012, fino alla loro concorrenza.

È stata invece introdotta la previsione per cui il **nuovo domicilio digitale assegnato d'ufficio** è costituito presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo *impresa.italia.it*, è valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, è accessibile tramite identità digitale, **ed è erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio** ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. n. 580/1993.

### **7.19. L. N. 120/2020 - Misure di semplificazione per la realizzazione di reti di comunicazione in fibra e di servizi di comunicazioni elettroniche**

L'**articolo 38**, modificato in fase di conversione in legge del decreto-legge, introduce diverse **misure di semplificazione per il dispiegamento delle reti di comunicazione elettronica** sia per quanto riguarda le reti in fibra ottica sia per quanto riguarda le reti mobili di telecomunicazioni con particolare riferimento alla procedura generale di autorizzazione (**sostituita da una procedura di SCIA**), alle modifiche del profilo radioelettrico di impianti già autorizzati, nonché con riferimento al procedimento di verifica preventiva di interesse archeologico (commi 1, lettere a), b), d), comma 2 e comma 4) e agli scavi in microtrincea sul sedime stradale (comma 5).

Ulteriori semplificazioni sono state introdotte al Senato con riferimento ad alcune autorizzazioni generali (comma 1, lettere d-bis ed e-bis).

Sono previste inoltre specifiche disposizioni di semplificazione per gli **impianti di telefonia mobile temporanei** (comma 1, lettera c) nonché per l'utilizzo degli impianti in banda cittadina (comma 1, lettere e) e g) e comma 7) e per l'installazione degli impianti di videosorveglianza utilizzati dagli enti locali per le finalità previste dal patto per la sicurezza (comma 3). È stata disposta la soppressione del documento di esercizio delle stazioni radioelettriche (comma 1, lettera f).

Il **comma 3** chiarisce che l'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 14 del 2017 da parte degli enti locali, è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

È stato inoltre previsto un **divieto per i sindaci di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione di stazioni radio-base** e di introdurre modifiche ai limiti previsti per l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (comma 6).

Infine, con una modifica introdotta in fase di conversione in legge, è stata disposta una norma di interpretazione autentica relativamente alle **modalità di identificazione da remoto dei soggetti acquirenti di SIM**.

Il **nuovo comma 6-bis** stabilisce infatti che l'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si interpreta nel senso che **le misure di identificazione in via indiretta o da remoto del cliente** già adottate dagli operatori di telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di migrazione di

S.I.M. card già attivate, basate su sistemi di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente, la genuinità della ripresa e il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali, effettuate sotto la responsabilità del medesimo operatore, sono ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti di cui all'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo n. 259/2003.

## **7.20. L. N. 120/2020 - Semplificazione delle procedure di cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'albo degli enti cooperativi**

L'**articolo 40**, oltre a semplificare il **procedimento di cancellazione** delle **imprese individuali** e delle **società di persone** dal Registro delle imprese, introduce, con riguardo alle **società di capitali**, una ulteriore ipotesi di cancellazione d'ufficio dal registro stesso.

La disposizione poi oltre ad apportare modifiche alle procedure di cancellazione dalla sezione speciale delle **start-up innovative** e delle **piccole e medie imprese innovative**, interviene anche in materia di **enti cooperativi**.

Infine, nella fase di conversione del decreto-legge, sono state introdotti due nuovi commi (**12-bis** e **12-ter**) recanti rispettivamente **modifiche alla disciplina dei procedimenti di accorpamento delle Camere di Commercio e agli articoli 2492 e 2495 del Codice civile**.

**1)** L'articolo 40, comma 1, come modificato in fase di conversione, prevede che venga disposto, con determinazione del conservatore, il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate:

- dal **D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247** (*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*);
- dall'**art. 2490, sesto comma, del Codice civile**, (*che prevede la cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese della società in fase di liquidazione che per oltre tre anni consecutivi non depositi i bilanci*);
- nonché **ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio** conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro imprese.

Il conservatore deve verificare, nell'ipotesi della **cancellazione delle società di persone**, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare **non rientrino beni immobili**.

Nel caso in cui siano presenti beni immobili, il conservatore deve **sospendere il procedimento** e rimettere gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.

**2)** L'articolo 40 prevede, al **comma 2**, una ulteriore specifica causa di **scioglimento senza liquidazione per le società di capitali**, consistente nell'omesso deposito dei bilanci di esercizio **per cinque anni consecutivi** ovvero nel **mancato compimento di atti di gestione**, nei casi in cui l'inattività e l'omissione si verificano **in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze**:

- *il permanere dell'iscrizione nel Registro delle imprese del capitale sociale in lire;*
- *l'omessa presentazione all'ufficio del Registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.*

In questi casi il conservatore, dopo aver iscritto d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro delle imprese (comma 3), dà notizia della avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal Registro delle imprese. Questi hanno **sessanta giorni** per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati (comma 4).

In caso di formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività il conservatore è tenuto ad iscrivere d'ufficio la propria determinazione di **revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione**, nel Registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di sessanta giorni, il conservatore del Registro delle imprese, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla **cancellazione della società dal registro medesimo** (comma 5).

**3)** Il **comma 6** prevede che ogni determinazione del conservatore del Registro delle imprese debba essere comunicata agli interessati **entro otto giorni dalla sua adozione**.

L'interessato, a sua volta, può - **entro quindici giorni dalla comunicazione** - ricorrere contro la determinazione del conservatore al Giudice del registro delle imprese (**comma 7**).

**4) Il comma 8** impone l'iscrizione nel Registro delle imprese con **comunicazione unica d'ufficio**, disciplinata dall'articolo 9 del D.L. n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito dalla L. n. 40 del 2007, al fine della trasmissione immediata all'Agenzia delle entrate, all'INPS, all'INAIL, ed agli altri enti collegati dei seguenti atti:

- delle determinazioni del conservatore non opposte,
- delle decisioni del giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del Codice civile e
- delle sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi del successivo articolo 2192.

**5) Il comma 9** modifica il comma 16 dell'articolo 25 (*Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità*) del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221 del 2012, prevedendo che **nel caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge** (commi 2 e 5 dell'articolo 25 del D.L. n. 179) la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono **cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese** di cui al presente articolo, con provvedimento del Conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, comma 3, del codice civile.

Per analogia, il **comma 10** interviene sul comma 7 dell'articolo 4 del D.L. n. 3 del 2015, convertito dalla L. n. 33 del 2015 in materia di **piccole e medie imprese innovative**, prevedendo anche in questo caso, nell'ipotesi di perdita dei requisiti, la **cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese** con provvedimento del Conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, comma 3, del codice civile.

**6) Il comma 11** aggiunge un ulteriore comma all'articolo **223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie**.

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

*«Ai fini dello scioglimento e della cancellazione a i sensi del primo comma, l'ente di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, trasmette all'autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l'elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni. L'autorità di vigilanza verifica l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all'uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei registri predetti.»*

**7) Il comma 12** aggiunge un ulteriore comma all'articolo 5 della legge n. 400 del 1975, recante norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

*«L'autorità di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione di cui al primo comma all'indirizzo di posta elettronica certificata della conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate nel decreto.»*

La disposizione stabilisce che l'autorità di vigilanza deve trasmettere il decreto di cancellazione all'indirizzo PEC della Conservatoria competente per territorio, la quale provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate.

**8) Infine**, nella fase di conversione in legge del decreto-legge. sono stati aggiunti, all'articolo 40 in esame, **due ulteriori commi**: il comma 12-bis e il comma 12-ter.

**8a)** In particolare, il nuovo **comma 12-bis** posticipa **al 30 novembre 2020** il termine per la conclusione dei procedimenti di accorpamento di cui al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.

Si tratta di un intervento, come precisa la stessa disposizione, legato all'emergenza sanitaria da Covid-19 e all'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le stesse Camere di Commercio.

**8b)** Il **comma 12-ter** modifica, in primo luogo, l'**articolo 2492** del Codice civile in materia di **bilancio finale di liquidazione** (lett. a).

Ai sensi dell'articolo 2492 c.c. al termine della liquidazione della società di capitali, viene redatto il bilancio finale, con l'indicazione della parte dell'attivo residuo spettante a ciascun socio.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, è quindi depositato presso l'ufficio del Registro delle imprese.

Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, **ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori**.

I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire.

La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.



Il nuovo comma 12-ter **modifica l'articolo 2492 del Codice civile**, da un lato, prevedendo che entro i successivi cinque giorni alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica ai fini della annotazione al competente ufficio del Registro delle imprese (numero 1) e, dall'altro, stabilendo che un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo debba essere trasmessa, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del Registro delle imprese per la relativa annotazione (numero 2).

**8c)** Il comma 12-ter **interviene anche sull'articolo 2495 del Codice civile** in materia di cancellazione delle società dal Registro delle imprese (lett. b).

In base all'articolo 2495, compita la liquidazione, con l'approvazione del bilancio finale, i liquidatori chiedono la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Dopo la cancellazione, i creditori sociali, rimasti eventualmente insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, ma non in misura superiore alla somma da questi riscossa in base al bilancio finale di liquidazione, e possono farli valere anche nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da una loro colpa.

La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

Il nuovo comma 12-ter interviene anche sull'articolo 2495 c.c., prevedendo che decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine entro il quale può essere proposto reclamo ai sensi dell'articolo 2492 C.C., il conservatore del Registro delle imprese **iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere**.

### 7.21. L. N. 120/2020 - Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici - Iscrizione in un apposito registro presso l'Albo gestori ambientali

L'**articolo 40-ter**, introdotto in fase di conversione del decreto-legge, prevede modalità semplificate per **l'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto di materiali metallici**.

Il **primo periodo** del comma 1 dispone che – al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia circolare – le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali metallici avviati a specifiche attività di recupero, possono essere svolte **con modalità semplificate di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali** (disciplinato dall'art. 212 del D.Lgs. 152/2006).

Il **secondo periodo** dello stesso comma 1 provvede quindi all'**istituzione di un registro**, presso l'Albo, al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'**abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata**.

In base al **terzo periodo** del comma 1, la definizione delle modalità semplificate di iscrizione nel registro per le imprese che intendano svolgere tali attività, **è demandata all'Albo**, che vi dovrà provvedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

### 7.22. L. N. 120/2020 - Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri

L'**articolo 40-quater**, aggiunto nella fase di conversione del decreto-legge, modifica in più parti il D.lgs. 286 del 1991 (Testo unico immigrazione) nella parte in cui reca disposizioni sull'ingresso e il soggiorno per gli investitori ed il rilascio del "visto investitori" (art. 26-bis).

In primo luogo (lett. a), modificando il comma 1 dell'art. 26-bis del TU immigrazione, si specifica che **l'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi** sono consentiti, al di fuori delle quote di ingresso, agli stranieri che intendono effettuare investimenti e donazioni *"in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano"*.

La modifica specifica quindi che le previsioni sull'ingresso e il soggiorno per gli investitori si applicano, oltre che a colui che opera in nome proprio, anche al legale rappresentante che agisce per conto di una persona giuridica.

In secondo luogo (lett. b), si interviene sulle previsioni dell'art. 26-bis relative al **rilascio del nulla osta per gli investitori esteri** cui segue il rilascio del **"visto per investitori"**, della durata di due anni rinnovabili.

In base al vigente comma 3, l'autorità amministrativa, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione "visto investitori".

Con l'aggiunta dei **nuovi commi 3-bis e 3-ter all'articolo 26-bis** del TU immigrazione, si dispone che, qualora la richiesta del nulla osta sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa competente richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale **la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità** di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi) il quale dispone che lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali; la medesima disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.

Il rilascio del nulla osta, in base a tali previsioni, reca pertanto l'attestazione dell'avvenuta **verifica della condizione di reciprocità** di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale.

Con la modifica proposta si inserisce dunque una verifica sulla condizione di reciprocità da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale prima del rilascio del "visto investitori" da parte della rappresentanza diplomatica o consolare competente.

Infine (lettera c) si specifica che, una volta acquisito il permesso di soggiorno per investitori, il titolare:

- a) **esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo** (di cui all'articolo 26),
- b) è **esonero dalla verifica della condizione di reciprocità** di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale (considerato che la verifica è già stata effettuata nella fase precedente in base ai nuovi commi 3-bis e 3-ter) e
- c) è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione (previsto dall'articolo 4-bis per il permesso di soggiorno) e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia, **per la durata complessiva di cinque anni** a decorrere dal primo rilascio.

### **7.23. L. N. 120/2020 - Modifiche alla legge n. 238 del 2016 sulla coltivazione della vite e sulla produzione e commercio del vino**

L'**articolo 43-ter**, introdotto in fase di conversione in legge del decreto-legge, reca una serie di novelle alla L. n. 238/2016, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

La **lettera a)** novella l'articolo 10, comma 1 (*Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni. Autorizzazione all'arricchimento*). La modifica in esame **anticipa dal 1° agosto al 15 luglio di ogni anno** la data d'inizio del periodo entro il quale è consentito **raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni** e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli.

Il termine di conclusione di detto periodo rimane fissato al 31 dicembre di ogni anno.

La **lettera b)** sostituisce il comma 5 dell'articolo 31 (*Specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione*).

La modifica elimina il divieto attualmente previsto in base al quale la menzione «**superiore**» non può essere abbinata alla menzione «**riserva**», fatte salve le denominazioni preesistenti.

Resta invece in vigore la disposizione che preclude l'abbinamento della menzione "**superiore**" alla menzione "**novello**".

La **lettera c)** sostituisce il comma 1 dell'articolo 33 (*Requisiti di base per il riconoscimento delle DO e delle IG*). Rispetto alla disciplina vigente:

- è eliminata la possibilità di concessione del riconoscimento della DOCG anche a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC;
- il requisito della rivendicazione nell'ultimo biennio è **innalzato dall'attuale 51 per cento al 66 per cento**, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo, che rappresentino almeno il 66 per cento (in luogo del 51 per cento attualmente previsto) della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione;
- è introdotto l'ulteriore requisito (non previsto a legislazione vigente) in base al quale tali vigneti devono essere stati negli ultimi cinque anni certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC;
- è espunta la disposizione che prevede che, nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.

## 7.24. L. N. 120/2020 - Misure a favore degli aumenti di capitale - Quorum ridotto fino al 30 giugno 2021

**L'articolo 44, rubricato "Misure a favore degli aumenti di capitale"**, modificato in sede di conversione in legge del decreto-legge, prevede un pacchetto di consistenti misure per favorire la capitalizzazione delle società, quotate e non quotate.

Alcune delle nuove norme saranno "a regime", altre "transitorie", vevoli cioè **fino al 30 giugno 2021** (diversamente da quanto previsto dal decreto-legge che prevedeva fino al 31 dicembre 2020), volte a **rendere più rapide le deliberazioni concernenti l'aumento di capitale nelle società, tramite l'abbassamento del quorum richiesto** (comma 1), ivi comprese le società a responsabilità limitata (comma 2).

Ulteriori disposizioni riguardano il **diritto di opzione**, che viene riconosciuto ai soci sulle azioni di nuova emissione e sulle obbligazioni convertibili in azioni, in maniera proporzionale al numero di azioni da essi già possedute.

In particolare, il **comma 1** reca disposizioni transitorie, la cui efficacia è **limitata al 30 giugno 2021**, che consentono alle assemblee delle società per azioni, **purché costituite con la presenza di almeno la metà del capitale societario**, di deliberare con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anziché con la maggioranza rafforzata richiesta ai sensi degli artt. 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, c.c.

Si specifica che affinché l'assemblea possa deliberare con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, essa deve essersi costituita con la presenza di **almeno la metà del capitale societario**; diversamente, continueranno ad applicarsi le norme ordinarie sopra citate, che generalmente prevedono il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato nell'assemblea medesima (ad eccezione della prima convocazione dell'assemblea straordinaria di società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di cui all'art. 2368, secondo comma, primo periodo).

Le deliberazioni che possono essere assunte con un quorum meno qualificato nei termini sopra descritti sono quelle **collegate ad operazioni di aumento di capitale** e precisamente quelle aventi ad oggetto:

- gli aumenti del capitale sociale attraverso nuovi conferimenti in natura o di crediti (artt. 2439, 2440 e 2441 c.c.);
- l'inserimento, nello statuto, di un'apposita norma che deleghi agli amministratori l'esercizio della facoltà di decidere aumenti del capitale sociale (art. 2443 c.c.), da deliberare entro il 30 giugno 2021.

Il **comma 2** prevede, altresì, l'estensione delle disposizioni di cui al comma 1 in ordine al quorum delle deliberazioni assembleari anche **alle società a responsabilità limitata**, ai sensi degli artt. 2480 (*modificazioni dell'atto costitutivo*), 2481 (*aumento di capitale*) e 2481-bis (*aumento di capitale mediante nuovi conferimenti*).

I **commi 3 e 4** riguardano il **diritto di opzione**, che normalmente viene riconosciuto ai soci sulle azioni di nuova emissione e sulle obbligazioni convertibili in azioni, in maniera proporzionale al numero di azioni da essi già possedute.

Entrambi i commi incidono sull'art. 2441 del codice civile: il comma 3 con una norma di carattere transitorio, destinata ad applicarsi soltanto fino alla data del 30 giugno 2021 (30 aprile 2021 nel testo originario), mentre il comma 4 con modifiche destinate a sostituire, a regime, la normativa vigente.

Il **comma 4** apporta modifiche, non temporanee ma **a regime**, ai commi secondo, terzo e quarto del medesimo art. 2441 del Codice civile.

In particolare, rispetto alla normativa previgente:

- si **riduce di un giorno il termine concesso per l'esercizio del diritto di opzione**, che **non può essere inferiore a 14 giorni** (anziché 15) decorrenti dalla data di pubblicazione dell'offerta di nuove azioni o obbligazioni convertibili in azioni sul sito internet della società ovvero, in mancanza, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese (secondo comma);
- si prevede il riconoscimento del diritto di prelazione sull'acquisto delle azioni non optate a favore dei soci che hanno esercitato il diritto di opzione, oltre che nelle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, **anche nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione** (terzo comma);
- si stabilisce che i diritti di opzione non esercitati debbano essere offerti sul mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione per almeno due sedute, anziché per cinque sedute come precedentemente previsto (terzo comma);

- si richiede un'**apposita relazione degli amministratori** dalla quale siano desumibili le ragioni che hanno portato alla decisione di escludere o limitare il diritto di opzione; tale relazione deve essere **depositata presso la sede sociale** e pubblicata sul sito internet della società entro il termine di convocazione dell'assemblea nella quale dovrà deliberarsi l'inserimento nello statuto della suddetta clausola di esclusione/limitazione, fatto salvo quanto eventualmente diversamente stabilito dalle leggi speciali. Anche questa norma si applica tanto alle società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati, quanto alle società le cui azioni sono negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione.

## **7.25. L. N. 120/2020 - Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate**

L'**articolo 44-bis**, introdotta nella fase di conversione in legge del decreto-legge, elimina uno dei requisiti necessari ai fini dell'inclusione delle società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato nell'elenco delle piccole e medie imprese (PMI quotate).

In particolare, **viene eliminata la soglia quantitativa relativa al fatturato**, conservando quale unico criterio di identificazione delle PMI quotate **il valore della capitalizzazione di mercato**.

La definizione di PMI contenuta nella Parte I del TUF (disposizioni comuni, articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1) individua, fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese emittenti azioni quotate.

La normativa vigente prevede **due criteri** da soddisfare affinché una società quotata possa essere considerata PMI: **il fatturato**, anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, deve risultare inferiore a 300 milioni di euro, ovvero **la capitalizzazione di mercato** inferiore ai 500 milioni di euro.

Ai sensi della normativa vigente non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che **abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi**.

Per effetto delle disposizioni in esame (lettera a) del comma 1), **viene eliminata la soglia quantitativa relativa al fatturato**, conservando il valore della capitalizzazione di mercato quale unico criterio di identificazione delle PMI quotate.

Il **comma 2** dell'articolo in commento consente, tuttavia, agli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, rientrano fra le PMI quotate in base al solo criterio del fatturato, di continuare a mantenere tale qualifica per due esercizi successivi a quello in corso.

L'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), ultimo periodo, prevede inoltre che la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) pubblichi l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet "*sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti*".

Il comma 1, lettera b) dell'articolo in esame elimina tale onere amministrativo a carico delle società emittenti azioni quotate e, pertanto, **l'elenco dovrà essere elaborato e pubblicato dalla CONSOB sulla base delle informazioni ad essa disponibili** (fra le quali, tuttavia, non rientrerà più il fatturato, ai sensi della già citata lettera a) del comma 1).

L'attribuzione della qualifica di PMI a un emittente azioni quotate comporta alcune modificazioni della disciplina applicabile in materia di trasparenza assetti proprietari e di offerte pubbliche di acquisto.

## **7.26. L. N. 120/2020 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali - Inserita la "Strada urbana ciclabile"**

L'**articolo 49, commi da 5-ter a 5-duodecies**, introdotti in fase di conversione del decreto-legge n. 76/2020, apportano **numerose di modifiche al Codice della strada**, in materia di:

- definizione di strade e corsie ciclabili e di zone scolastiche;
- possibilità dei comuni di istituire il doppio senso ciclabile;
- conferimento delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni ai divieti di sosta;
- semplificazione procedurale in materia di omologazione di taxi, NCC e veicoli di linea nonché per le modifiche alle caratteristiche dei veicoli, e in materia di patenti di guida.

Sono inoltre presenti disposizioni di semplificazione amministrativa, abrogazione di norme incompatibili e proroga di termini (in materia di visita e prova e revisione e di documento unico di circolazione) nonché in materia di segnaletica stradale.

Diverse disposizioni sono dirette a tutelare, nella circolazione, i conducenti di velocipedi.

**1)** Con la **modifica dell'articolo 2**, sulla classificazione delle strade, viene inserita la seguente lett. "**E-bis. Strade urbane ciclabili**".

Tra le caratteristiche minime che devono avere le strade viene inserita la "**Strada urbana ciclabile**", definita come la strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.

**2)** L'**articolo 49, al comma 5-ter, lett. d)**, inserisce nel codice della strada il **nuovo art. 12-bis**, rubricato "**Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata**", prevedendo che con provvedimento del Sindaco, possano essere conferite le **funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni**:

– in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi;

– di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle attività di raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette funzioni di prevenzione e accertamento;

– in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea di trasporto pubblico di persone, al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone.

Il nuovo comma 2 dell'art. 12-bis in commento dispone che le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata siano svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con provvedimento del Sindaco, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, **riveste la qualifica di pubblico ufficiale**.

In base al comma 3, le funzioni di cui sopra possono essere conferite anche al **personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone**. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui sopra, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

In base al comma 4, al personale che svolge le suddette le funzioni è conferito il **potere di contestazione delle infrazioni** (di cui agli articoli 7, 157 e 158), in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli (ai sensi dell'articolo 159), limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo.

Al personale è inoltre conferito il **potere di contestazione** nonché **di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni** di loro competenza.

Al personale del comune e delle aziende municipalizzate o di raccolta rifiuti e delle aziende di trasporto pubblico viene inoltre conferito il **potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di loro competenza** che siano funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani ovvero alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea.

In base al comma 5, l'attività sanzionatoria prevista dall'articolo 12-bis, successiva all'emissione del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, **sono di competenza dell'Amministrazione comunale** attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato.

I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di **esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti**, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali.

Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero, sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.

Il comma 6 prevede che ai fini dell'accertamento, nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo sia possibile **ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici** ed il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria dell'attuazione dell'articolo, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**3)** Con la **sostituzione del comma 4 dell'articolo 75**, in materia di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione per i veicoli da adibire a servizio di taxi, NCC o a servizio di linea per trasporto di persone, si prevede che sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad individuare, con proprio decreto, i suddetti veicoli di tipo omologato soggetti all'accertamento.

Attualmente, tali veicoli sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del codice.

**4)** Con una **modifica all'articolo 126** in materia di **durata e conferma della patente di guida**, si dispone in particolare l'inserimento di un **nuovo comma 8-bis** con il quale si prevede che al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilasci, per una sola volta, un **permesso provvisorio di guida**, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo.

Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla **verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività** presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10.

Il **permesso provvisorio di guida non dovrà essere rilasciato** ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti relativi all'ipotesi di guida sotto effetto di alcool o di sostanze stupefacenti.

Una ulteriore modifica concerne la disciplina, prevista dal comma 9, ultimo periodo, di coloro che hanno rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo. Questi hanno l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria.

**5)** Il nuovo **comma 5-quater** abroga l'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 in materia di ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica.

**6)** Il nuovo **comma 5-nonies sposta dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021** il termine, indicato dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, entro il quale deve essere completato il passaggio alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 98/2017, articolo 1, comma 4, tale compito spetta al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

## **7.27. L. N. 120/2020 - Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione - Differimento al 31 marzo 2021**

L'**articolo 49-bis**, introdotto in fase di conversione del decreto-legge, prevede la facoltà dell'intestatario del veicolo di richiedere la **restituzione del documento di circolazione originale**, in occasione del rilascio del documento unico di circolazione, previo pagamento di un contributo.

In dettaglio, il **comma 1** prevede tale facoltà di chiedere la restituzione della carta di circolazione, previa apposizione di un segno di annullamento, per tutte le operazioni gestite con le procedure attualmente vigenti che diano luogo al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

La possibilità di richiedere la restituzione del documento di circolazione originale viene **prevista solo per gli intestatari dei veicoli**, con l'esclusione dei motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, disciplinati dall'articolo 60 del Codice della Strada.

Il **comma 2** prevede che la restituzione del documento di circolazione originale sia **subordinata al pagamento di un contributo**, in sede di presentazione dell'istanza, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si ricorda che la nuova normativa in materia di **documento unico di circolazione dei veicoli** (decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 98, emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d) e 5 della legge n. 124 del 2015), prevede che la carta di circolazione costituisca **l'unico documento di circolazione per i veicoli** e sia pertanto soppresso il certificato di proprietà.

Il nuovo documento unico riguarda gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi >3,5 t e ne vengono definite le modalità di rilascio presso la Motorizzazione civile o tramite lo Sportello telematico dell'automobilista (STA), che comprende anche gli uffici di ACI-PRA.

Il **certificato di proprietà**, che viene soppresso è rilasciato dall'ACI cui è affidata la gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA); la **carta di circolazione**, che contiene i dati tecnici del veicolo

ed i dati di intestazione, è invece rilasciata dalla Motorizzazione civile che fa capo al Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Con la L. n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019), è stata **differita al 1° gennaio 2020** l'applicazione del nuovo documento unico di circolazione.

A partire dal 1° giugno 2020 è obbligatorio l'utilizzo delle nuove procedure telematiche per le operazioni di immatricolazione e di trasferimento di proprietà.

La L. n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) ha previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisca con successivi decreti le modalità e i termini per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione, prevedendo inoltre che il completamento dell'operazione di graduale passaggio avvenga comunque **entro il 31 ottobre 2020**.

Il nuovo comma 5-nonies dell'articolo 49 della legge in esame **sposta dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021** il termine, indicato dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, entro il quale deve essere completato il passaggio alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 98/2017, articolo 1, comma 4, tale compito spetta al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

## Altre notizie in breve

### 1) **BONUS SANIFICAZIONE – Istituito il codice tributo**

Con la **risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo** per l'utilizzo in compensazione del **credito d'imposta per la sanificazione** e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Per consentire ai beneficiarie agli eventuali cessionari l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento tramite il modello F24, è stato istituito il seguente codice tributo:

- **"6917" denominato "CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE–articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34"**.

Ricordiamo che l'art. 125 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") riconosce un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la **sanificazione** degli **ambienti** e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Con provvedimento del 10 luglio 2020 l'Agenzia ha definito i **criteri** e le modalità di **applicazione** e fruizione del credito d'imposta.

LINK:

[Per scaricare il testo della Risoluzione n. 52/E/2020 clicca qui.](#)

### 2) **COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DEI PRODOTTI ESPLODENTI - Applicazione dell'imposta di bollo**

Alla comunicazione di iscrizione d'ufficio dei prodotti esplosivi si applica l'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro fin dall'origine.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 355 del 15 settembre 2020**.

Considerato che l'autorità di pubblica sicurezza **non si limita esclusivamente a prendere atto della comunicazione dei produttori/importatori**, e che con la comunicazione si **dà avvio ad un procedimento amministrativo**, che consiste nell'**iscrizione d'ufficio** del prodotto esplosivo nell'allegato A al Regolamento del TULPS, la **comunicazione di classificazione ai fini dell'iscrizione d'ufficio**, dei prodotti esplosivi **attiva il descritto procedimento amministrativo** e, come tale, **può essere assimilata ad una istanza prodotta all'amministrazione in vista dell'emanazione di un provvedimento**, di cui all'articolo 3, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, in relazione a tale comunicazione **è quindi dovuta l'imposta di bollo nella misura di euro 16,00, fin dall'origine**.

LINK:

[Per scaricare il testo della Risposta n. 355/2020 clicca qui.](#)

### 3) **5 PER MILLE - Aggiornate le modalità di riparto e le regole per la formazione degli elenchi**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020, il **D.P.C.M. del 23 luglio 2020** che disciplina le modalità e termini per l'accesso al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

Nel caso del Terzo settore, le norme decorrono dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale (RUNTS). Fino a tale anno il 5 per mille potrà continuare a essere destinato al sostegno delle ONLUS, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di attività delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale

Il nuovo decreto, che sostituisce il D.P.C.M. 23 aprile 2010, prevede inoltre le **modalità di accreditamento** ai fini dell'accesso al riparto del contributo del cinque per mille.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

#### **4) RACCOMANDATE NON CONSEGNATE - L'AGCM sanziona Poste Italiane S.p.A.**

L'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)** ha inflitto a Poste Italiane S.p.A. una sanzione di **5 milioni di euro** per pratiche commerciali poste in essere in violazione del codice del consumo.

In particolare, la pratica sanzionata attiene all'**ingannevole promozione** delle caratteristiche del servizio di **recapito delle raccomandate** e del servizio di **Ritiro Digitale delle raccomandate**.

Nel dettaglio, l'Autorità ha accertato che *«il tentativo di recapito delle raccomandate non viene sempre esperito con la tempistica e la certezza enfatizzate nei messaggi pubblicitari, venendo, peraltro, frequentemente effettuato con modalità diverse da quelle prescritte dalla legge. Infatti, Poste Italiane talvolta utilizza per comodità il deposito dell'avviso di giacenza della raccomandata nella cassetta postale anche quando sarebbe stato possibile consegnarla nelle mani del destinatario»*.

I reclami dei consumatori sono numerosissimi e segnalano il **mancato tentativo di consegna** delle raccomandate in momenti in cui erano certi di essere presenti nella propria abitazione, come ad esempio per le persone costrette a casa in quanto portatrici di handicap o per il lockdown durante l'emergenza sanitaria.

Sono state inoltre accertate **omissioni informative** nei messaggi pubblicitari di promozione del servizio di ritiro digitale delle raccomandate, in quanto non viene chiarito che tale servizio è utilizzabile per i soli invii originati digitalmente.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del provvedimento dell'AGCM clicca qui.](#)

#### **5) DISTACCO TRANSNAZIONALE - Recepita la Direttiva (UE) 2018/957 sulle condizioni di lavoro**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 15 settembre 2020, il **Decreto legislativo n. 122 del 15 settembre 2020** che integra la normativa nazionale in materia di distacco transnazionale.

Le principali novità riguardano i rapporti di lavoro tra imprese e lavoratori distaccati, ai quali si applicano, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi, per i lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro subordinato analoghe nel luogo di distacco.

Inoltre, il Decreto - che **entrerà in vigore il prossimo 30 settembre 2020** - si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o più lavoratori, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unità produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia.

Il Decreto legislativo si applica, altresì, alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano lavoratori, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l'agenzia di somministrazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

#### **6) FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO - Le FAQ pubblicate dal Garante Privacy**

Il Garante Privacy ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, le **FAQ inerenti al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)**, specificando disciplina, finalità ed i soggetti che possono e non possono accedervi, aggiungendo alcune precisazioni relative all'espressione del consenso.

Il FSE raccoglie tutti i dati e i documenti digitali circa l'intera **storia clinica** di una persona generati dalle strutture sanitarie, tanto pubbliche quanto private, sulla base dell'art. 12, comma 1, D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, del D.P.C.M. n. 178/2015 e dell'art. 11, D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020.

Passando alla regolamentazione della **privacy**, al FSE possono accedere l'assistito, tutti gli esercenti le professioni sanitarie con il suo consenso (*ivi* compreso il medico di base), ed anche le Regioni e il Ministero della Salute per finalità di governo e ricerca.



Non potranno, invece, accedervi i periti, le compagnie assicurative, i datori di lavoro, i medici legali ed i terzi che non siano autorizzati.

Per quanto riguarda l'**informativa**, essa dovrà indicare anche il diritto dell'assistito di conoscere quali accessi siano stati effettuati al proprio FSE.

Il Garante Privacy precisa, infine, che, una volta espresso il proprio **consenso**, l'assistito ha sempre la possibilità di revocarlo e che il personale sanitario presso cui è in cura garantirà comunque le prestazioni in suo favore anche nel caso in cui egli non abbia espresso il suddetto consenso.

LINK:

[Per accedere alle FAQ clicca qui.](#)

## **7) TERZO SETTORE - Firmato il decreto attuativo del Registro unico nazionale**

Dopo il via libera della Conferenza Stato-Regioni, sancito all'unanimità il 10 settembre 2020, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, il **16 settembre 2020 ha firmato il decreto attuativo del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**.

L'iter di approvazione prevede ora la trasmissione alla Corte dei Conti per la registrazione e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il **RUNTS** riporterà alcune informazioni di base degli enti non profit e consentirà a chiunque di conoscere le caratteristiche di un'organizzazione.

L'iscrizione al Registro Unico è obbligatoria per fruire delle **agevolazioni fiscali** e della **legislazione di favore** prevista dal Codice del Terzo Settore.

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 14 al 20 settembre 2020)**

**1) Decreto Legislativo 3 settembre 2020, 121:** Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147. (Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Legge 11 settembre 2020, n. 120:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 – Supplemento Ordinario n. 33).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 76/2020 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

**3) Decreto Legislativo 15 settembre 2020, n. 122:** Attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 15 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Decreto 6 agosto:** Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate. (Gazzetta Ufficiale n. 230 del 16 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020:** Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del

contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi. ( Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Unione europea**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(dal 14 al 20 settembre 2020)**

**1) Regolamento (UE) 2020/1245 della Commissione del 2 settembre 2020** che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 288 del 3 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione del 15 settembre 2020** sul meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 303 del 17 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**3) Raccomandazione (UE) 2020/1307 della Commissione del 18 settembre 2020** relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per ridurre i costi di installazione di reti ad altissima capacità e garantire un accesso allo spettro radio 5G tempestivo e favorevole agli investimenti al fine di promuovere la connettività a sostegno della ripresa economica dalla crisi di COVID-19 nell'Unione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 305 del 21 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione clicca qui.](#)